

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2134

"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"

marzo 2016
n. 306



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2134**

"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"

marzo 2016
n. 306

a cura di: C. Andreuccioli

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 1 <i>(Soggetti destinatari)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 2 <i>(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 4 <i>(Sorveglianza speciale)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 5 <i>(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 6 <i>(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 7 <i>(Revocazione della confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 8 <i>(Rapporti con sequestro e confisca)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 9 <i>(Cauzione)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 10 <i>(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 11 <i>(Controllo giudiziario delle aziende)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 12 <i>(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)</i>	

Scheda di lettura.....	55
Articolo 13	
<i>(Amministrazione dei beni sequestrati)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Albo nazionale degli amministratori giudiziari: breve quadro normativo.....	61
Articolo 14	
<i>(Gestione di beni e aziende sequestrati)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 15	
<i>(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Programma nazionale di riforma: estratto dal DEF 2015	78
Articolo 16	
<i>(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 17	
<i>(Rendiconto e gestione dei beni confiscati)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 18	
<i>(Destinazione dei beni confiscati)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 19	
<i>(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 20	
<i>(Regime fiscale e oneri economici)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 21	
<i>(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 22	
<i>(Accertamento dei diritti dei terzi)</i>	
Scheda di lettura.....	105

Articolo 23 <i>(Rapporto con le procedure concorsuali)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 24 <i>(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</i>	
Scheda di lettura.....	113
Articolo 25 <i>(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 26 <i>(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 25-quinquies e 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 27 <i>(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 28 <i>(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 29 <i>(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 30 <i>(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 31 <i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 32 <i>(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)</i>	
Scheda di lettura.....	147

Premessa

Il disegno di legge in titolo, approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca numerose **modifiche al libro I del Codice antimafia** (*Codice nel prosieguo*), di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, **dedicato alle misure di prevenzione**, e ad altre disposizioni di legge vigenti.

Il testo è costituito da **32 articoli**, suddivisi in 7 capi.

Il **Capo I (articoli 1-4)** modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.

Il **Capo II (articoli da 5 a 12)** reca modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

Il **Capo III (articoli 13-19)** interviene sulla normativa relativa all'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il **Capo IV (articoli 21-24)** modifica la disciplina del Codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali.

Il **Capo V** (composto dal solo **articolo 25**) interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il **Capo VI (articoli 26-29)** contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Il **Capo VII (articoli 30-32)** reca, infine disposizioni di attuazione e transitorie.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Soggetti destinatari)*

1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

b) dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale».

L'articolo 1 modifica l'articolo 4 del Codice inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali (ai sensi del rinvio mobile contenuto nell'articolo 16, comma 1 del Codice) anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reato contro la pubblica amministrazione.

Più nel dettaglio **la lettera a)** del **comma 1** dell'articolo modifica la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 del Codice aggiungendo ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. ovvero del delitto di intestazione fittizia di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito nella legge n. 356 del 1992) anche gli indiziati del delitto di assistenza agli associati previsto dall'articolo 418 c.p.

La lettera b) del **comma 1** aggiunge una **nuova lettera (i-bis)** al citato articolo 4, comma 1, in base alla quale le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano anche agli indiziati dei delitti di cui agli articoli 314 (peculato semplice e mediante profitto dell'errore altrui), malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni statali o comunitarie, 318 (concussione), 319 (corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari), 319-*ter* (induzione indebita a dare o promettere utilità), 319-*quater* (corruzione di incaricato di pubblico servizio), 320 (peculato), 321 (concussione), 322 (induzione indebita dare o promettere utilità), 322-*bis* (corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione europea e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri). *Con riguardo alle nuove fattispecie di pericolosità di cui alla suddetta lettera i-bis) si segnala come il disegno di legge non rechi una specifica disciplina sulla competenza dell'organo proponente. Da ciò deriva l'applicabilità degli articoli*

5, comma 1 (per le proposte personali), e 17, comma 1, (per le proposte patrimoniali), con attribuzione al Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo, al Procuratore della Repubblica distrettuale, al Direttore della DIA e al Questore. Rimane ferma la sola competenza del procuratore della Repubblica circondariale, oggi prevista dal comma 2 degli articoli 5 (articolo 4, comma 1, lettere c) ed i) e 17 (articolo 4, comma 1, lettera c). Tale discrasia potrebbe comportare problemi applicativi nella parte in cui si attribuisce il potere di proposta al Procuratore distrettuale che non è competente per le indagini penali relative ai reati previsti dalla lett. i-bis), attribuita al procuratore circondariale. A legislazione vigente analoga situazione si verifica solo con riguardo al reato di intestazione fittizia di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992.

*Per il **regime transitorio** si rinvia alla scheda relativa all'articolo 31.*

Articolo 2

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-*sexies* dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data

predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-*bis*, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

e) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori»;

b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

L'articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.

In primo luogo il **comma 1** della disposizione interviene sull'articolo 5, comma 2 del Codice prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario (nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione

personali spetti a questi) comunicati la proposta al procuratore della Repubblica distrettuale (**lettera a**). La **lettera b**) del comma 1, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 5 del Codice, prevede che la proposta di misura debba essere depositata non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni istituite dal successivo articolo 28 del disegno di legge).

Il **comma 2** dell'articolo modifica l'articolo 6 del Codice, prevedendo che il **divieto di soggiorno** possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province).

Il **comma 3**, intervenendo sull'articolo 7 del Codice, reca numerose **modifiche alla disciplina del procedimento applicativo delle misure personali** (applicabile, in quanto compatibile, anche alle misure patrimoniali, ciò per effetto dell'espresso rinvio disposto nel successivo articolo 23, comma 1). Più nel dettaglio la **lettera a**), riscrivendo i commi 1 e 2 del citato articolo 7, stabilisce che l'avviso di fissazione dell'udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta.

*Viene recepita in tal modo una pacifica indicazione giurisprudenziale, ponendo, però, a carico del Presidente la formulazione della "contestazione", incombenza questa che sarebbe forse preferibile attribuire all'organo proponente. Per la **disciplina transitoria** si rinvia alla scheda relativa all'articolo 31.*

La **lettera b**) interviene sul comma 4 dell'articolo 7, prevedendo che se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza a distanza possa essere assicurata mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, disp. att. c.p.p., salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto. La **lettera c**) modifica il comma 6 dell'articolo 7, prevedendo che ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo, però, che avrà la facoltà di non rispondere. La disposizione successiva (**lettera d**) estende l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi ex articolo 147, comma 2, disp. att. c.p.p. anche alle ipotesi di audizione di persone informate sui fatti. Con riferimento al giudizio di primo grado la **lettera e**) del comma 3, poi, introduce sette nuovi commi all'articolo 7 del Codice. Più nel dettaglio i nuovi commi 10-bis, 10-ter e 10-quater recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la **competenza territoriale. Tale norma prevede un limite temporale alla eccepibilità dell'incompetenza per territorio.** In base al comma 1 del nuovo articolo 10-bis le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare

costituzione delle parti e il Tribunale le decide immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio con la decisione di primo grado. Ai sensi dell'articolo 10-ter se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica competente. La declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5.

E' opportuno osservare come l'intervento legislativo dirima una questione oggetto di ampio dibattito in sede giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento del giudice di legittimità, infatti, la competenza del Tribunale è funzionale e inderogabile e quindi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Cass., Sentenze nn. 21710 del 2003 e 19067 del 2010). In base ad un secondo orientamento la tesi giurisprudenziale enunciata testè non apparirebbe convincente in quanto fondata sulla natura funzionale della competenza dell'organo proponente che si rifletterebbe sull'organo giudicante, ignorando il fatto che il codice antimafia prevede un'autonoma disposizione (articolo 5) in materia di competenza del giudice. L'autonoma attribuzione della competenza in mancanza di specifiche disposizioni, comporta l'applicazione dei principi che regolano i procedimenti in camera di consiglio, in forza del richiamo al procedimento di esecuzione con l'individuazione, quale termine di decadenza per sollevare l'eccezione la conclusione della discussione in primo grado (Cass., Sentenza n. 4041 del 1999).

Ai sensi del nuovo articolo 10-quater quando il Tribunale accoglie l'eccezione d'incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il Tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. Il termine di efficacia previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al Tribunale competente, il termine di efficacia previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso Tribunale. Il comma 10-quinquies stabilisce che il decreto di accoglimento anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il **pagamento delle spese processuali**, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204 d. P.R. n. 115 del 2000).

Si segnalano con riguardo al pagamento delle spese processuali Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2013, n. 15665, n. 254951; Cass. Pen., Sez. I, 26 gennaio 2015 n. 22229, Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2015, n. 30100, con cui è stato annullato senza rinvio il decreto della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta ed è stata disposta la correzione del decreto definitivo "eliminando la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali".

I nuovi commi 10-sexies 10-septies e 10-octies dell'articolo 7, introdotti sempre dalla **lettera e)**, intervengono in tema di **termini di deposito del decreto del**

Tribunale. Il decreto deve essere depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il Tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di 180 giorni ai sensi dell'articolo 154 disp. att. c.p.p.

Il **comma 4** dell'articolo 7, infine, modifica l'articolo 8 del Codice, prevedendo, in coordinamento con l'articolo 6, che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni (**lettera a**); nonché che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto (**lettera b**).

Articolo 3

(Impugnazione delle misure di prevenzione personali)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;

b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

L'**articolo 3** interviene sui commi 1 e 3 dell'articolo 10 del Codice, permettendo la **proposizione del ricorso in appello e in Cassazione** anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato).

Articolo 4 *(Sorveglianza speciale)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il

tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

L'**articolo 4** integra con due commi aggiuntivi (*2-bis* e *2-ter*) l'articolo 14 del Codice, relativo a **decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**. Ai sensi del nuovo comma *2-bis* l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Il comma *2-ter* oltre a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, stabilisce che la verifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale (anche d'ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il Tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato.

*Tale disposizione mira a disciplinare gli effetti della **Sentenza n. 291 del 2013** con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del Codice antimafia nella parte "in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".*

Sempre in proposito si segnala la presenza di differenti prassi operative sull'individuazione del periodo di tempo di sospensione che impone la nuova verifica della pericolosità, così come la natura sospensiva o meno del mero avvio del procedimento di verifica (d'ufficio o a istanza).

Articolo 5

(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. -- (*Sequestro*). -- 1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104, comma 1, lettera b),

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-*bis*.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

5. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;

2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «Il tribunale,» sono inserite le seguenti: «su proposta del giudice delegato,»;

2) le parole: «mediante l'ausilio della forza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-*bis*, del presente decreto, nella parte in cui richiama l'articolo 47, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con

provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui al comma *2-ter* sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia di cui all'articolo 110 del presente decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del presente decreto».

6. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto

delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

7. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e *34-bis* ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli

articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di riacquisizione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti

dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

9. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. -- (*Sequestro e confisca per equivalente*). -- 1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

L'articolo 5 modifica la disciplina in materia di **procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali**.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo interviene attraverso modifiche all'articolo 17 del Codice sulla titolarità della proposta di misura, esplicitando i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia (**lettera a**). Inoltre, sono esplicitati i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al PM del tribunale del distretto o del tribunale del circondario (**lettera b**).

Il **comma 2** modifica il comma 4 dell'articolo 19 del Codice in materia di **indagini patrimoniali**, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di **accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate**.

L'articolo 19, comma 4, nella sua formulazione vigente, individua le facoltà comprese nei poteri di indagine patrimoniale. Attraverso il rinvio all'articolo 17 sono individuati gli organi titolari del potere di proposta patrimoniale, che coincidono sostanzialmente con i titolari del potere di proposta delle misure personali (indicati nell'articolo 5). I poteri di indagine, attualmente, comprendono, da un lato, la facoltà degli organi proponenti di richiedere, anche a mezzo della polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei propositi e di tutti i soggetti che possono essere coinvolti nei contesti criminali di questi e, dall'altro, la facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253 (sequestro probatorio), 254 (sequestro di corrispondenza) e 255 (sequestro presso banche) c.p.p.

I commi 1 e 2 dell'articolo 19 delineano l'oggetto dell'attività di indagine. Più nel dettaglio le indagini riguardano il tenore di vita, le disponibilità finanziarie, il patrimonio, l'attività economica, le fonti di reddito (comma 1); la titolarità di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri; la fruizione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate concesse o erogate dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione europea (comma 2). Trattandosi di indagini in gran parte documentali esse sono svolte il più delle volte interrogando le numerose banche dati informatiche disponibili.

Il disegno di legge mira quindi ad ampliare il novero delle banche dati consultabili.

Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati)

Il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati) è l'infrastruttura trasmissiva dedicata, nei servizi che ne prevedono lo specifico utilizzo, allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali. L'obbligo o la facoltà di utilizzare il SID è specificato nelle pagine informative dei singoli servizi. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2014 sono stati definiti i tempi e le modalità per l'invio della "comunicazione integrativa" all'Archivio dei rapporti finanziari (adempimento introdotto dal "Decreto Salva Italia") che vincola gli operatori finanziari a trasmettere ogni anno - con la nuova infrastruttura informatica - oltre ai dati identificativi del rapporto, i relativi saldi (quello iniziale all'1 gennaio e quello finale al 31 dicembre) e i dati degli importi totali delle movimentazioni, distinte tra dare e avere. L'invio dovrà avvenire, a regime, entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; mentre, i dati relativi al 2011 andranno trasmessi entro il prossimo 31 ottobre, quelli relativi al 2012 entro il 31 marzo 2014.

Il **comma 3 dell'articolo 5** prevede che dall'attuazione del precedente comma non debbano derivare oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** dell'articolo modifica l'articolo 20 del Codice, stabilendo in relazione al **sequestro** che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche; analogamente, in presenza dei presupposti, può essere disposto il controllo giudiziario dell'azienda ai sensi del nuovo articolo 34-ter del Codice (*si rinvia alla scheda relativa all' articolo 12*). La disposizione prevede inoltre che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende *ex lege* a tutti i beni aziendali. Si stabilisce, inoltre, che il tribunale ordina le trascrizioni e annotazioni sul registro delle imprese, libri sociali e pubblici registri conseguenti all'eventuale revoca del sequestro e che sia il sequestro che la sua eventuale revoca, anche parziale, devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** dell'articolo in esame interviene sulla disciplina dell'**esecuzione del sequestro** di cui all'articolo 21 del Codice. Più nel dettaglio la disposizione prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, se il bene immobile sequestrato è occupato abusivamente, è il giudice delegato a chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile. La riforma aggiunge, poi, sempre all'articolo 21 del Codice, nuove disposizioni che prevedono: a) il possibile differimento dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di contratti di locazione o concessione in comodato dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva); b) che l'occupante dovrà in tal caso pagare un'indennità e provvedere a sue spese agli oneri fiscali inerenti il bene immobile (sono escluse azioni di regresso). Dovrà invece essere disposto lo sgombero se l'immobile è occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto possa comunque usufruire); anche in tal caso, lo sgombero potrà, tuttavia, essere differito (col limite della confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore conservazione del bene; in tale ultimo caso, l'occupante dovrà pagare un'indennità e farsi carico di spese agli oneri fiscali inerenti l'immobile. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza. L'opposizione al provvedimento di sgombero può essere mossa con incidente di esecuzione (articolo 666 c.p.p) davanti allo stesso tribunale che ha adottato la misura; l'opposizione non sospende l'esecutività dello sgombero (salvo diverso avviso del tribunale). E', infine, stabilito che in caso di sequestro di azienda si

applica la disciplina sulla relativa gestione dettata dall'articolo 41 del Codice.

Il **comma 6** dell'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'articolo 22 del Codice relativo al **sequestro d'urgenza** prevedendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 gg.(attualmente, entro 10 gg.). In tali casi, è prevista la disciplina procedimentale di cui all'articolo 7 del Codice (ove compatibile) ma è dimezzato il termine per l'avviso di fissazione dell'udienza (5 gg. anzichè 10) e, ai fini del termine per la convalida, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2, del Codice (accertamenti peritali, eventuale richiesta di ricusazione).

Il **comma 7** interviene sul **procedimento applicativo** di cui all'articolo 23 del Codice prevedendo che all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (attualmente l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene).

Il **comma 8, lettera a)**, modifica l'articolo 24 del Codice, in materia di **confisca di prevenzione**, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

L'articolo 24 del codice antimafia, nella formulazione vigente, disciplina la cd confisca di prevenzione, prevedendo che essa possa essere disposta dall'autorità giudiziaria sui beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica svolta, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego e di cui lo stesso non possa giustificare la legittima provenienza.

In relazione a tale norma e in particolare sulla questione concernente l'opponibilità dell'evasione fiscale si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione (SU 30.07.2014, n. 33451)

Più nel dettaglio le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se ai fini della confisca di prevenzione, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o le attività economiche svolte dal soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, si dovesse tenere conto o meno anche dei proventi dell'evasione fiscale.

Nella citata sentenza le Sezioni Unite osservano preliminarmente come con riguardo a questa specifica questione non si segnalino contrasti giurisprudenziali, avendo il giudice nomofilattico mostrato negli anni una solida unità di indirizzo, in senso decisamente negativo.

Infatti, salvo in un caso isolato, Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44512, la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato che i proventi dell'evasione fiscale potessero rilevare per giustificare la provenienza legittima dei beni, pur senza approfondire se tali proventi si dovessero identificare con l'intero imponibile al lordo

dell'imposta dovuta ovvero solo con l'importo corrispondente all'imposta evasa (si vedano tra le altre, Cass., Sez. IV, 5 febbraio, 1990, n. 265.; Cass., Sez. V., 10 novembre 1993, n. 3561.; Cass., Sez. I, 15 gennaio 1996, n. 148; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 1996, n. 258; Cass., Sez. II, 26 gennaio 1998, n. 705.; Cass., Sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964; Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760; Cass., Sez. VI, 22 marzo 1999, n. 95; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 36762; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 6570; Cass., Sez. II, 27 marzo 2012, n. 27037; Cass., Sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204). Secondo la giurisprudenza dominante, i proventi dell'evasione fiscale non possono essere considerati proventi leciti in quanto derivano pur sempre da un'attività costituente reato, e quindi, in quanto annoverabili fra " i beni che risultino frutto di attività illecite" non possono che essere assoggettati alla confisca in questione.

Secondo questo orientamento, peraltro non rileva neppure l'eventuale condono fiscale che abbia l'effetto di far rientrare legalmente nel patrimonio del proposto le somme sottratte al fisco, "dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui quest'ultimo se le era procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (così Cass., Sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181.).

Un contrasto giurisprudenziale segnala invece la Suprema Corte in relazione all'analoga questione sorta con riguardo alla c.d. confisca allargata di cui all'articolo 12 sexies, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (per le modifiche a tale disposizione si veda la scheda relativa all'articolo 27), cioè la confisca che il giudice penale deve disporre in caso di condanna per alcuni reati particolarmente gravi elencati dallo stesso articolo 12 sexies, e che ha come oggetto il denaro, i beni o le altre utilità "di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, o alla propria attività economica". Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'imputato destinatario della misura ablativa non potrebbe giustificare la legittima provenienza del bene allegando proventi di un'attività economica lecita ma non dichiarata al fisco, in quanto si tratterebbe di proventi comunque illeciti (cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 10 giugno 1994, n. 2860; nonché, più di recente, Cass., Sez. II, 28 settembre 2011, n. 36913).

Un secondo e più recente orientamento, invece, al fine di valutare la legittima provenienza dei beni di cui il condannato risulta avere la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al proprio reddito, afferma che si debba tener conto di tutte le fonti lecite di produzione del patrimonio, "sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziate, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi"(così Cass., Sez. I, 5 novembre 2013, n. 9678; Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 21265; Cass., Sez. VI, 28 novembre 2012, n. 49876; Cass., Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 6336). Tale soluzione sarebbe imposta dalla ratio dell'istituto che mira a colpire i proventi di attività criminose e "non a sanzionare la condotta di infedele dichiarazione dei redditi, che si colloca in un momento successivo rispetto a quello della produzione del reddito, e per la quale soccorrono specifiche previsioni in materia tributaria" (Cass., Sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29926).

La illogicità sottesa alla diversità di orientamenti registrata (uniforme nel caso della confisca di prevenzione e oggetto di contrasto invece nel caso della confisca allargata), da un lato, e il riconoscimento di una comune ratio legis tra gli istituti (cioè il contrastare soggetti socialmente pericolosi e dediti al delitto colpendone i patrimoni), dall'altro, sono alla base della remissione alle Sezioni Unite.

Con la sentenza n. 33451 del 2014 quindi, la Suprema Corte, nel negare la sussistenza di una medesima ratio fra le due tipologie di confisca, ha confermato l'orientamento sino ad ora seguito della giurisprudenza di legittimità limitandosi da un lato ad affermare che "ai fini della confisca di cui all'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente articolo 24 del codice antimafia), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, [non] deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale" e dall'altro a ritenere coerente con la struttura normativa dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, «che prevede che il requisito della sproporzione debba essere confrontato con il "reddito dichiarato" o con la "propria attività economica"», che si possa «tener conto dei redditi, derivanti da attività lecite, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria "attività economica") secondo i più recenti e prevalenti approdi giurisprudenziali».

Sulla questione della opponibilità dell'evasione fiscale con riguardo sia alla confisca di prevenzione che a quella allargata si è espressa, sollecitando un intervento legislativo chiarificatore anche la Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiandaca, in parte riprendendo gli argomenti addotti dalla Sezione rimettente.

La Commissione Fiandaca, nel suggerire una integrazione dell'articolo 24 analoga a quella proposta dal disegno di legge in esame, sottolinea come tale "modifica... esclude che possa estendersi alla confisca di prevenzione la tendenza – recentemente emersa nella giurisprudenza di legittimità, in relazione alla confisca penale ex art 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992– a consentire all'indagato di giustificare la sproporzione patrimoniale tramite redditi non dichiarati al fisco. Quest'ultima interpretazione trova un significativo argomento nel rilievo che, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla ratio e dal piano operativo dell'articolo 12-sexies citato. Si tratta, in altri termini, del timore che si giunga ad eludere i limiti della predetta norma che delinea i presupposti della confisca penale "allargata", atteso che si verrebbe in tal modo ad estendere di fatto il provvedimento ablativo anche a soggetti indiziati del reato di evasione fiscale, non previsto nel catalogo di quelli che consentono l'applicazione della misura patrimoniale. Tale pericolo non appare tuttavia sicuramente configurabile per la confisca di prevenzione, che – specialmente dopo le riforme degli anni 2008-2011 - non resta circoscritta ad una serie di ipotesi delittuose tassativamente individuate, e può trovare applicazione anche nei confronti del soggetto che sia ritenuto un "evasore fiscale socialmente pericoloso", dedito con abitudine a tale tipo di traffici illeciti. Sembra quindi opportuno un chiarimento legislativo su tale controversa questione, in coerenza con la ratio ispiratrice del sistema prevenzionistico e con le più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. pen., sez. II, Sentenza 27 marzo 2012, n. 27037)".

La lettera b) del comma 8 dell'articolo in esame, integrando il comma 2 dell'articolo 24 del Codice, prevede poi che il termine stabilito per il deposito del decreto di sequestro da parte del tribunale resti sospeso anche per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione degli eredi o aventi causa ai sensi dell'articolo 18, comma 2 dello stesso codice.

Il comma 2 dell'articolo 24 del Codice fissa in un anno e sei mesi dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario il termine per l'emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro. Nel caso d'indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Già all'indomani dell'entrata in vigore del codice, non solo parte della dottrina, ma anche gli stessi operatori del diritto hanno espresso un giudizio critico sulla eccessiva rigidità dei termini perentori di efficacia del procedimento di prevenzione; in quanto tale rigidità rischiava da un lato, di indurre il Tribunale della prevenzione ad una istruzione e una decisione con caratteri di sommarietà per evitare il decorso del termine perentorio e dall'altro, di permettere al soggetto colpito dal sequestro di ricorrere a tutti gli strumenti dilatori a sua disposizione per ottenerne la declaratoria di inefficacia. Inoltre, il dies ad quem di due anni e mezzo, sia per il giudizio di primo grado sia in sede di gravame, non risultava conciliabile: - con le esigenze probatorie e di garanzia del procedimento di prevenzione - con i carichi di lavoro e con le carenze di organico dei Tribunali, considerando che sono pochissime le sezioni specializzate penali di misure di prevenzione. Per ovviare a tali criticità il legislatore, con la legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n. 228), è intervenuto sull'articolo 24, prevedendo la sospensione ex lege dei suddetti termini di efficacia per il tempo nel quale si svolgono gli accertamenti peritali sui beni nella disponibilità del proposto.

Il **comma 9** interviene sull'articolo 25 del Codice, apportando significative modifiche alla disciplina relativa al **sequestro e alla confisca per equivalente**.

L'articolo 25 vigente individua due distinte ipotesi in cui è consentito disporre il sequestro o la confisca per equivalente ovvero nel caso in cui la persona destinataria della misura di prevenzione disperda, distragga, occulti o svaluti i beni per eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca che li abbiano ad oggetto; i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Più nel dettaglio l'articolo 25, come riscritto, al comma 1, prevede che ogni qualvolta dopo la presentazione della proposta, non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona.

Il comma 2 della norma, poi, estende l'ambito di applicazione degli istituti anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

*La disposizione, in sintesi, recependo i rilievi contenuti nel **Rapporto predisposto dalla Commissione Garofoli**, riformula l'istituto consentendo in ogni caso l'applicazione del sequestro e della confisca per equivalente al proposto e agli eredi o aventi causa, senza che rilevi la finalità elusiva, sulla falsariga di quanto previsto per le confische penali (come agli articoli 322-ter e 640-quater c.p.). "In tal modo - si precisa nel documento citato- potrà procedersi alla sottrazione dei beni che siano stati acquisiti dal proposto in epoca almeno coeva alla manifestazione della sua pericolosità, trovando giustificazione il sequestro e la confisca per equivalente nella necessità di evitare illeciti arricchimenti complessivi del patrimonio del soggetto".*

Articolo 6

(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-*quater*. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla

ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».

L'articolo 6 interviene sull'articolo 27 del Codice, apportando **numerose modifiche alla disciplina del procedimento di secondo grado**.

Più nel dettaglio, **la lettera a) del comma 1** modifica il comma 1 dell'articolo 27 integrando l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati "senza indugio" al procuratore generale presso la corte d'appello: **la norma inserisce in tale catalogo il provvedimento che dispone il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro**.

*Si deve rilevare come con riguardo alla **questione** oggetto dell'intervento legislativo (ovvero **l'appellabilità del decreto del Tribunale di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro**) si registrino – a legislazione vigente- orientamenti giurisprudenziali non uniformi. A favore dell'appellabilità si vedano Cass. Pen., Sez. V, 1 ottobre 2014, n. 262213; Cass. Pen., Sez. I, 24 settembre 2015, n. 43794. Per la sola ricorribilità per Cassazione si vedano invece Cass. Pen., Sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 46478; Cass. Pen. Sez. II, 7 luglio 2015, n. 30422.*

La lettera b) del comma 1 della disposizione inserisce nel citato articolo 27 tre ulteriori commi, il *2-bis*, il *2-ter* e il *2-quater*, al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l'introduzione degli articoli *10-bis* e seguenti, prevedendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, da parte della corte di appello, nel caso di accoglimento della questione di incompetenza territoriale riproposta in secondo grado. In base alle nuove norme la corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo competente non solo qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione (nuovo comma *2-bis*), ma anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (nuovo comma *2-ter*).

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 introduce, poi, un nuovo comma *3-bis* all'articolo 27 che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale).

La lettera d) del comma 1 introduce un nuovo comma *4-bis* nel citato articolo 27, il quale disciplina la **formazione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica nell'ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo**

grado, è proposta impugnazione. Più nel dettaglio in base al nuovo comma al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati a conoscenza delle parti immediatamente, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.

La **lettera e)** del comma 1 interviene sul comma 6 dell'articolo 27, prevedendo l'obbligo di dichiarare **l'improcedibilità della proposta di prevenzione** quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.

Articolo 7

(Revocazione della confisca)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di

procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

L'articolo 7 interviene in primo luogo sull'articolo 28, comma 1, del Codice prevedendo, in linea con l'orientamento giurisprudenziale dominante, che la **revocazione** sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss c.p.p., in quanto compatibili, alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 c.p.p. (**lettera a**). Attraverso una modifica al comma 4 dell'articolo 28 si attribuisce alla stessa Corte di appello, nel caso in cui accoglie la richiesta di revocazione, di provvedere ai sensi dell'articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al Tribunale (**lettera b**).

Articolo 8

(Rapporti con sequestro e confisca)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

L'articolo 8 interviene sulla disciplina prevista nel caso di un **sequestro e confisca di prevenzione disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale** (articolo 30 del Codice). Il disegno di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come ora) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione (**lettera a**). La **lettera b**), nel modificare il comma 3 dell'articolo 30 del Codice, prevede che se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione).

Articolo 9
(Cauzione)

1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

L'articolo 9 modifica l'articolo 31 del Codice in materia di **cauzione e garanzie reali** a carico del proposto. In particolare, recependo la prassi giurisprudenziale, si prevede che il Tribunale possa "disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili".

Articolo 10

(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. -- *(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende)*. -- 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *i-bis*), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-*bis*, 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili,

direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire emolumenti.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei

confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II,

sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

L'articolo 10 del disegno di legge riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di **amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende**.

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 34 come modificato prevede che quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa ovvero di quelli compiuti ai sensi del Codice degli appalti (*tale riferimento andrà verificato una volta approvato il nuovo codice appalti (AG 283) attualmente all'esame parlamentare*), dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento di stampo mafioso agevolando l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale ovvero, di persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1 lett. a), b) e *i-bis*) (articolo 416-*bis*; delitti di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, comma 3 *bis* c.p.p. e reati contro la pubblica amministrazione) ovvero per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* c.p.), estorsione (articolo 629 c.p.), usura (articolo 644 c.p.), riciclaggio (articolo 648-*bis*) e autoriciclaggio(648-*ter.1*) e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, il tribunale competente, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei

beni utilizzabili, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del PM o d'ufficio, ove persistano le condizioni in base alle quali la misura è stata adottata la prima volta.

In base al comma 3 dell'articolo 34, a seguito dell'emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, vengono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario. Quest'ultimo esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario – senza percepire emolumenti- può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa.

Il comma 4 dell'articolo 34 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento deve essere trascritto presso i pubblici registri.

Ai sensi del comma 5 l'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2 anche nei confronti del PM. Per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, il comma 5 richiama in quanto applicabili i meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro.

Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale delibera l'esito di questi. Il procedimento si svolge con le modalità previste, in quanto compatibili, per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria (Titolo I, capo II, sezione I) con udienza camerale. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il PM. Il tribunale può quindi adottare tre diverse tipologie di decisioni: la revoca della misura; la revoca della misura e la contestuale applicazione del controllo giudiziario; la confisca dei beni.

Il tribunale dispone la revoca della misura quando sono venuti meno i pericoli di agevolazione descritti. Alla revoca può seguire il controllo giudiziario quando il pericolo dell'agevolazione non sia completamente escluso e non sussistano i presupposti della confisca. Il tribunale dispone invece la confisca dei beni quando ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. (comma 6)

Sempre nell'ambito della cd fase cautelare, l'articolo 34, comma 7, stabilisce la possibilità di adottare il sequestro qualora sussista il concreto pericolo che i beni

sottoposti al provvedimento di sospensione vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca; tale misura è applicata fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2 (un anno rinnovabile fino ad un massimo di ventiquattro mesi).

Articolo 11

(Controllo giudiziario delle aziende)

1. Al capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Art. 34-bis. -- *(Controllo giudiziario delle aziende)*. -- 1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il

31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali,

società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che

abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

L'articolo 11 del disegno di legge introduce nel Codice, al **nuovo articolo 34-bis**, l'istituto del "**controllo giudiziario**", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24), nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa (comma 1 dell'articolo 34-*bis*).

Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dando luogo, **per un periodo minimo di un anno e massimo di tre**, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34-*bis*, con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può in primo luogo, imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona

o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente (lettera a). In secondo luogo con il provvedimento il tribunale può procedere alla **nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario**, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero (lettera b).

Con il provvedimento di nomina il tribunale, nello stabilire i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo, può imporre i seguenti **obblighi** (comma 3 dell'articolo 34-*bis*):

- a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
- b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
- c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
- d) di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6¹, 7² e 24-*ter*³ del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla

¹ **Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente** 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

² **Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente** 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace

responsabilità amministrativa degli enti;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 34-*bis*, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi da ultimo citati, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.

In caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni ovvero qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, è facoltà del tribunale disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

Il comma 5 dell'articolo 34-*bis* disciplina **la procedura di revoca del provvedimento di controllo giudiziario**. L'istanza di revoca può essere proposta dal titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario. Entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, il tribunale fissa udienza e provvede in camera di consiglio. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-*bis*, le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del Codice (comma 7).

attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

³ **Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata** 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 12

(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)

1. Al titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«Capo V-bis.

TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

Art. 34-ter. -- *(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale)*. -- 1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti

adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

2. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

L'articolo 12 del disegno di legge introduce il **capo V-bis** nel titolo II del libro I del codice antimafia, consistente nel solo **articolo 34-ter**, con cui si garantisce la **trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali**.

Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 34-ter sancisce la **priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali**. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e

al Consiglio superiore della magistratura. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio è tenuto a comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti. La norma prevede inoltre che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (comma 2 dell'articolo 34-ter).

Il **comma 2** dell'articolo 12 del disegno di legge integra l'articolo 146-bis delle **disposizioni di attuazione del c.p.p.**, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

Articolo 13

(Amministrazione dei beni sequestrati)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul

territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore

giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. -- (*Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione*). -- 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 «a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 «e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 «4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
 «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
 «1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112,

proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del

provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*l-bis.* A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico.

Il **comma 1** dell'articolo modifica l'articolo 35 del Codice sulla **nomina e revoca dell'amministratore giudiziario** prevedendo che: qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente (comma 1 dell'articolo 35).

Il comma 2 dell'articolo 35, come riscritto dal disegno di legge, prevede che **l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati** venga scelto, nell'ambito degli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia dei beni appresi in via cautelare. L'individuazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori viene demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico). A tale decreto è, altresì, demandata l'individuazione dei casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato e al momento della nomina è tenuto a comunicare al tribunale l'eventuale titolarità di altri incarichi di analoga natura.

Il nuovo comma *2-bis* dell'articolo 35 stabilisce che l'incarico di **amministratore giudiziario di aziende sequestrate** deve essere scelto fra i soggetti iscritti nella nell'apposita sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Il comma 3 dell'articolo 35 disciplina **le cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario**. *E' opportuno ricordare che l'articolo 28, comma 2 del disegno di legge prevede, indicando i criteri e principi di delega, l'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria.*

Albo nazionale degli amministratori giudiziari: breve quadro normativo

La normativa vigente impone dal 2009 (articolo 2, comma 13, legge n. 94 del 2000) la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati all'interno dell'Albo nazionale, formalmente istituito con decreto legislativo n. 14 del 2010 e attuato con il DM 19 settembre 2013 n. 160. Successivamente è stato emanato il Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo (D.p.R n. 177 del 2015). Infine il Ministero della Giustizia, con DM 26 gennaio 2016, ha indicato le modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati. L'Albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale. L'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari è possibile per chi, iscritto da almeno dieci anni nell'Albo professionale dei dottori commercialisti o degli avvocati, abbia svolto concretamente l'attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati. Nell'albo è prevista anche una sezione di "esperti" in gestione aziendale da "utilizzare" nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende. Per la domanda è stato stabilito che il soggetto che intende presentare domanda d'iscrizione all'Albo, una volta autenticato attraverso il PST del ministero della Giustizia potrà accedere alla sua "area riservata". Il richiedente, attraverso la sua «area riservata», potrà compilare la domanda d'iscrizione all'Albo in modo completamente informatizzato ed allegare i documenti. Gli allegati verranno associati alla domanda tramite bar-code. La domanda e i suoi allegati, dovrà essere scaricata dall'utente, sottoscritta digitalmente e inviata al sistema informatico per la sua trattazione in modalità on line. I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES. Il richiedente, a seguito dell'invio della domanda, riceverà una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione del Responsabile del procedimento. **Nonostante la mancata informatizzazione dell'albo**, in capo agli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, è pienamente vigente l'obbligo di corrispondere il contributo per il funzionamento dell'Albo stesso (nota del Ministero della giustizia del 4 febbraio 2015, Prot. 001967.U, in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 l'amministratore giudiziario può organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuvazione; i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, è tenuto a rendere il conto della gestione (comma 5 dell'articolo 35).

Il **comma 2** dell'articolo 13 del disegno di legge introduce nel Codice un **nuovo articolo 35-bis**, relativo alla **responsabilità** nella gestione e ai **controlli della Pubblica Amministrazione**. In particolare si prevede che: fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 (*vedi supra*) e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6 (*si veda comma 2 dell'articolo 14 del disegno di legge*) per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro (comma 1 dell'articolo 35-bis). Gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato (comma 2 dell'articolo 35-bis)

Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa (comma 3 dell'articolo 35-bis).

Il **comma 3** dell'articolo 13 del disegno di legge modifica l'articolo 36 del Codice sulla **relazione dell'amministratore giudiziario**. In particolare: si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati; si stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale; è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni.

Il **comma 4** dell'articolo in esame interviene sull'articolo 37 del Codice, relativo ai **compiti dell'amministratore giudiziario**, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno) l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

Il **comma 5** reca modifiche all'articolo 38 del Codice, relativo ai **compiti dell'Agenzia**. In particolare si prevede che: fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria (comma 1 dell'articolo 38); l'Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari (comma 2 dell'articolo 38); con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice

delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore che deve essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di incompatibilità previste o che non sussistano altri giusti motivi. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa (comma 3 dell'articolo 38); l'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti relativi a spese, compensi e rimborsi e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia, il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia deve provvedere all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione (comma 4 dell'articolo 38); l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, deve pubblicare nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto (comma 5 dell'articolo 38).

Infine il **comma 6** dell'articolo 13 del disegno di legge inserisce un comma all'articolo 39 del Codice, sull'**assistenza legale alla procedura**, prevedendo che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui spetta – in base alla normativa vigente - la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

Articolo 14

(Gestione di beni e aziende sequestrati)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza

autorizzazione scritta del giudice delegato.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), e 2-ter, e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

b) al comma 5-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)»;

c) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

«5-*ter*. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-*bis* del presente articolo;

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria,

con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-*bis* del presente decreto;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

1-*ter*. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di

garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-*quinquies*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività,

già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati al primo periodo e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al comma 1.

1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa

dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-*ter*, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-*ter*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-*bis*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-*quater*. Nei casi previsti dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2-*bis*»;

d) al comma 5, dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, dei difensori delle parti»;

e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

6-*bis*. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*ter*, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma 2-*quater*.

6-*ter*. Con decreto da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali»

L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla **gestione delle aziende**.

Più nel dettaglio il **comma 1** della disposizione interviene sull'articolo 40 del Codice al fine di consentire, in primo luogo, l'utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell'esecuzione, con l'ausilio dell'Agenzia nazionale

(comma 1 dell'articolo 40 del Codice). Ai sensi del nuovo comma *2-bis* dell'articolo 40 del Codice, se **oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura**, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone che lo sgombero possa essere differito fino al provvedimento definitivo di confisca. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare.

I successivi commi 3 e seguenti dell'articolo 40 come modificato dal disegno di legge mirano a disciplinare l'attività del Tribunale e del giudice delegato in ordine alla gestione dei beni. Con riguardo ai **beni immobili** si prevede che:

- **nel caso di locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro**, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale (comma *3-quater* dell'articolo 40 del Codice).
- **nel caso di immobili liberi ovvero liberati** (ad esempio in seguito alla esecuzione dello sgombero ovvero per la cessazione della locazione o del comodato) l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può in via prioritaria concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva (soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva (comma *3-ter* dell'articolo 40 del Codice). Ovvero, ai sensi del comma *3-bis* dell'articolo 40 del Codice, l'amministratore giudiziario sempre con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi di cui al su illustrato comma *3-ter* (comodato in favore dei soggetti ivi indicati) e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

Il disegno di legge, modifica poi il comma 4 dell'articolo 40 del Codice in materia di **reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato**. La disposizione come riscritta prevede che il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possano avanzare reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 c.p.p.

I commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 40 del Codice, come modificati dal disegno di legge (**lettera b) e c) del comma 1**), intervengono in materia di gestione dei **beni mobili**, imponendo la vendita nel caso in cui i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione nel caso in cui i beni sequestrati siano privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili (comma *5-ter* dell'articolo 40 del Codice).

Il comma *5-bis* dell'articolo 40 del Codice, come modificato, prevede che i beni mobili sequestrati possano essere affidati in custodia giudiziale anche ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) (*si veda articolo 18, comma 4 del disegno di legge*).

Il **comma 2** dell'articolo 14 del disegno di legge apporta significative modifiche all'articolo 41 del Codice in materia di **gestione delle aziende sequestrate**.

In primo luogo il provvedimento **interviene sull'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame del Codice estendendo la disciplina relativa alla gestione delle aziende anche alla gestione delle partecipazioni societarie**. Il comma 1 dell'articolo 41, come modificato, prevede che anche in tali casi l'amministratore giudiziario sia scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari (similmente a quanto già previsto dall'articolo 35, comma *2-bis*). Dopo la relazione ordinaria preliminare di cui all'articolo 36, comma 1 del Codice, l'amministratore giudiziario entro tre mesi dalla propria nomina, prorogabili a sei per giustificati motivi dal giudice delegato deve presentare una ulteriore relazione, il cui contenuto è puntualmente indicato dalle lettere a) e seguenti del medesimo comma 1 dell'articolo 41 del Codice.

La relazione deve contenere:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione preliminare, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare per l'allontanamento del proposto, dei suoi familiari e del terzo intestatario di cui al comma *6-bis* (*vedi infra*);

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto di vari elementi (grado di caratterizzazione dell'attività con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, della forza lavoro occupata, ecc...) , ivi compresi gli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato uno specifico programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata anche la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi (**lettera a**)

La **lettera b**) del comma 2 dell'articolo in esame aggiunge all'articolo 41 7 ulteriori commi (da *1-bis* a *1-octies*) Il comma *1-bis* dell'articolo 41 del Codice, introdotto dal disegno di legge, prevede che con riguardo anche al contenuto

della relazione previsto dalla prefata lettera d), trovi applicazione l'articolo 36, comma 4, in tema di comunicazione e contestazione dei valori.

Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 41 del Codice, al fine di garantire una valutazione documentata da parte del Tribunale, impone all'amministratore giudiziario l'obbligo di allegare alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività i seguenti atti:

- l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia (come previsto anche dall'articolo 57, comma 1), specificando i crediti derivanti dai rapporti precedenti al sequestro (articolo 56), per consentire gli ulteriori provvedimenti del giudice delegato sui "pagamenti urgenti". Più in particolare i crediti collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività (di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1); i crediti relativi a rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa;

- l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività;

- una relazione sulla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro, provvedendo ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 41 prevede la possibilità di adozione di un **provvedimento provvisorio al fine di evitare la chiusura provvisoria dell'azienda o incertezze che comportano danni irreparabili all'attività imprenditoriale**. Più nel dettaglio in attesa del provvedimento del Tribunale, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

Ai sensi del comma 1-*quinqües* dell'articolo 41 del Codice il **provvedimento del Tribunale è adottato** dopo avere esaminato la relazione dell'amministratore **in camera di consiglio**, ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., **con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono**. *La disposizione prevede, a ben vedere, un'opportuna forma di contraddittorio volto a consentire l'acquisizione, anche dalle parti, di elementi utili per la decisione. Con riguardo alla disposizione e in particolare al richiamo all'articolo 127 c.p.p. si deve rilevare come il mero rinvio alla norma codicistica implica la ricorribilità per Cassazione del provvedimento (ricorribilità prevista dal comma 7 dell'articolo 127 c.p.p.). Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.*

Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile (e quindi riguardi quote di minoranza) il Tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario (comma 1-*sexies* dell'articolo 41).

Il comma 1-*septies* dell'articolo 41 disciplina in modo analitico l'allontanamento dall'azienda del proposto, familiari conviventi e terzi intestatari.

Ai sensi del comma 1-*octies* dell'articolo 41 per le società sottoposte a sequestro le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4)⁴, e 2545-*duodecies* c.c.⁵ non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo⁶, 2447⁷, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto⁸, e 2482-*ter* del codice civile⁹.

La **lettera c)** del comma 2 dell'articolo 14 del disegno di legge introduce tre ulteriori commi all'articolo 41 (commi da 2-*bis* a 2-*quater*). In particolare i commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 41 disciplinano, poi, l'affitto dell'azienda o di un ramo aziendale in via prioritaria (anche con mero comodato) agli enti,

⁴ La disposizione richiamata dispone lo scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

⁵ La disposizione individua le cause di scioglimento delle società cooperative.

⁶ **2446. Riduzione del capitale per perdite** -...omissis...

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

⁷ **2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.**- Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

⁸ **2482-bis. Riduzione del capitale per perdite** -...omissis...

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

⁹ **2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.**

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-*quater*.

In tali casi, ai sensi del comma 2-*quater* il Tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda del proposto, dei familiari conviventi ovvero dei terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente .

La **lettera e)** del comma 2 oltre a modificare il comma 6 dell'articolo 41, vi introduce due ulteriori disposizioni. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 41 nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, qualunque sia l'entità delle quote sequestrate, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata. Qualora il sequestro riguardi quote (non necessariamente totalitarie ma) che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 c.c. l'amministratore giudiziario provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

Ai sensi del comma 6-*bis* in tutti i casi previsti dall'articolo 41 del Codice in cui si deve provvedere all'allontanamento del proposto, dei familiari conviventi ovvero dei terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*ter* (*si rinvia alla scheda relativa all'articolo 5 del disegno di legge*), anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal Tribunale. Le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali devono essere stabilite con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico(articolo 41, comma 6-*ter*).

Articolo 15

(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis. -- *(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati)*. -- 1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015, previa verifica di coerenza con gli obiettivi dei predetti programmi da parte delle rispettive autorità di gestione.

3. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni

di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del presente decreto, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a). Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 3 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 3;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

5. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 4.

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

8. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 10. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far

valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

9. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 10, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile.

10. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

11. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*quinquies*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme

e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

14. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono

isciversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

L'articolo 15, comma 1, del disegno di legge inserisce nel Codice l'articolo 41-*bis*, il quale introduce strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate, nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Si tratta di **strumenti di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti".**

*E' opportuno osservare preliminarmente come il contenuto dell'articolo in esame sia stato in larga parte ripreso dalla legge di stabilità del 2016: i commi da 1 a 7 dell'articolo 41-*bis* riprendono, quasi testualmente, le disposizioni contenute nei commi da 192 a 198 dell'articolo 1 della citata legge finanziaria (vedi infra testo a fronte).*

Il comma 1 dell'articolo 41-*bis* prevede che, per assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle

aziende confiscati alla criminalità organizzata, **l'Agenzia nazionale**, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel DEF 2015 (*vedi box*) **promuova azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.**

Programma nazionale di riforma: estratto dal DEF 2015

"La valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

In Italia il numero dei beni immobili e aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha raggiunto una dimensione patrimoniale, economica e finanziaria considerevole e costituisce una risorsa da valorizzare. Tenuto conto che i beni confiscati solo in parte sono destinati e assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente, è necessario potenziare e qualificare la capacità di gestione e destinazione dei soggetti a ciò preposti superando le diverse criticità oggi presenti. Risulta altresì urgente l'adozione di una *policy* nazionale per la valorizzazione degli *asset* confiscati, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione istituzionale e amministrativa, all'adozione delle buone pratiche finora realizzate, alla transizione verso la legalità delle aziende confiscate. Il completamento i progetti in corso permetterà di conoscere la consistenza effettiva dei beni confiscati nonché valutare il loro potenziale di riutilizzo a fini sociali e imprenditoriali, per interventi organici di sviluppo e coesione territoriale.

AZIONE: Valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Descrizione

Definizione di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata. Definizione di strumenti di programmazione e attuazione delle politiche di riutilizzo in termini di *welfare* e inclusione sociale, di promozione cooperativa e di imprenditorialità giovanile, di tutela del lavoro e di nuova occupazione, di sviluppo economico e produttivo. Contemperare le esigenze della giurisdizione con le esigenze operative della gestione dei beni in sequestro. Rafforzare la capacità di gestione dinamica dei beni nella fase giudiziaria tramite l'assegnazione di risorse professionali adeguate. Potenziare la capacità di gestione dell' Agenzia nazionale, con l'acquisizione di ulteriori professionalità e degli strumenti necessari ai compiti affidati. Completamento e implementazione della banca dati, mappatura delle informazioni, secondo i principi di open data. Individuare adeguate risorse finanziarie per i soggetti destinatari e assegnatari dei beni immobili confiscati finalizzati al *welfare*, all'inclusione e all'economia sociale. Prevedere supporto tecnico idoneo agli enti locali in fase progettuale e di programmazione degli interventi di riutilizzo. Individuazione di azioni necessarie per prevenire le situazioni di crisi delle aziende sequestrate e confiscate e per salvaguardare i posti di lavoro. Introduzione di strumenti di agevolazione per la transizione alla legalità delle aziende e per favorire l'accesso al Fondo nazionale di garanzia per le piccole e medie imprese. Favorire la nascita delle cooperative dei dipendenti delle aziende e realizzazione di servizi di ricollocazione e orientamento sulla base delle esigenze del mercato del lavoro. Promozione e implementazione di contratti di rete per la legalità tra aziende confiscate e imprese sane del made in Italy, nelle filiere produttive in aree strategiche o particolarmente

vulnerabili.

Approvazione delle modifiche legislative in materia di procedimento di prevenzione patrimoniale, di struttura e di funzionamento dell'Agenzia nazionale, di sostegno alle buone pratiche di riutilizzo sociale ed economico.

Finalità

Aumentare il numero di beni immobili confiscati destinati e assegnati per le finalità pubbliche e sociali previste dalla normativa vigente. Evitare il fallimento e la chiusura delle aziende confiscate, recuperare le aziende confiscate all'economia lecita e salvaguardare l'occupazione. Sviluppare relazioni virtuose tra Pubblica amministrazione e soggetti del privato sociale, improntate alla diffusione dei principi di legalità. Programmare gli interventi pubblici comunitari, nazionali e regionali di sostegno al riutilizzo degli asset sottratti alla criminalità organizzata.

Tempi

Dicembre 2015"

Il comma 2 dell'articolo 41-*bis* del Codice reca la copertura finanziaria di tali azioni.

Per le sole aziende sequestrate e confiscate ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b)¹⁰, e nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., sono previsti **appositi stanziamenti per la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (comma 3 dell'articolo 41-*bis*). Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 12 dell'articolo 41-*bis*). **Sono costituiti, sempre in attuazione del comma 3, due Fondi** (comma 4 dell'articolo 41-*bis*):

- a) un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate (3 milioni di euro annui);

¹⁰ a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale (la lettera b) è modificata dall'articolo 1 del disegno di legge. La modifica è segnata in grassetto);

- b) un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese (7 milioni di euro annui).

L'accesso alle su citate risorse è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa adottata dal Tribunale (comma 5 dell'articolo 41-*bis*). In caso di revoca del sequestro l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione suddetta hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa (comma 7 dell'articolo 41-*bis*). I commi da 8 a 10 dell'articolo 41-*bis* disciplinano il **privilegio** di cui al comma precedente. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile¹¹ presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata. Dopo la data di annotazione il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. Il privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-*bis* del codice civile¹².

¹¹ **Art. 1524.** *Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.* La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

¹² **Art. 2751-bis.** *Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.* Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ; 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti; 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

Il comma 6 dell'articolo 41-*bis* demanda a **un decreto del Ministro dello sviluppo economico**, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, **l'indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti.**

Il comma 11 dell'articolo 41-*bis* stabilisce che col decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 41-*bis*, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

Il comma 14 dell' articolo 41-*bis* reca poi, **norme "speciali" per l'amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di "aziende di straordinario interesse socio-economico**, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale. In tali casi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera *a*) (*si veda la scheda relativa all'articolo 25 del disegno di legge*), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione (comma 15 dell'articolo 41-*bis*).

TESTO A FRONTE	
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	Atto Senato n. 2134 Articolo 15
ART.1 (commi 192-198)	ART. 41- <i>BIS</i> CODICE ANTIMAFIA
192. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.	1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
193. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 192 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.	2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 111 del 15 maggio 2015, previa verifica di coerenza con gli obiettivi dei predetti programmi da parte delle rispettive autorità di gestione.
194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità	

TESTO A FRONTE	
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	Atto Senato n. 2134 Articolo 15
ART.1 (commi 192-198)	ART. 41- <i>BIS</i> CODICE ANTIMAFIA
delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.	
195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.	3. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> , del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del presente decreto, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a). Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera	4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

TESTO A FRONTE	
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	Atto Senato n. 2134 Articolo 15
ART.1 (commi 192-198)	ART. 41- <i>BIS</i> CODICE ANTIMAFIA
<p>a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195;</p> <p>b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).</p>	<p>della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 3 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 3;</p> <p>b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).</p>
<p>197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.</p>	<p>6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 4.</p>
<p>198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda,</p>	<p>7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla</p>

TESTO A FRONTE	
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	Atto Senato n. 2134 Articolo 15
ART.1 (commi 192-198)	ART. 41- <i>BIS</i> CODICE ANTIMAFIA
e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 197 sono disciplinate le modalita' per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.	sezione di cui alla lettera a) del comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. II. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Il comma 2, dell'articolo 15, del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*), inserendo fra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile anche la definizione e l'attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Articolo 16

(Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

1. Dopo l'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-*ter.* -- *(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo).*

-- 1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera *c*), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

- a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
- c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
- e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate

dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;
- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più

rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

Art. 41-quater. -- (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate). -- 1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di

fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefici di cui all'articolo 41-bis.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

L'articolo 16 inserisce nel Codice il **nuovo articolo 41-ter** con il quale si istituiscono presso le prefetture dei **tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate**, alla cui attuazione le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5 dell'articolo 41-ter).

Il comma 1 dell'articolo 41-ter descrive analiticamente le **funzioni** di questi nuovi organismi. Più nel dettaglio tali tavoli hanno il compito di:

- a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

- c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
- d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
- e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

Il comma 2 dell'articolo 41-*ter* disciplina la composizione di tali tavoli permanenti, i cui componenti non hanno diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori (comma 5 dell'articolo 41-*ter*).

Ai tavoli permanenti, coordinati e convocati dal prefetto o da un suo delegato sono chiamati a partecipare:

- a) un rappresentante dell'Agenzia;
- b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c)¹³, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

¹³ **Articolo 48, comma 3, lettera c)** "I beni immobili sono: ...*omissis*... c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla *legge 11 agosto 1991, n. 266*, a cooperative sociali di cui alla *legge 8 novembre 1991, n. 381*, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, e successive modificazioni, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura .

Qualora il prefetto lo ritenga opportuno i tavoli possono essere integrati anche con i rappresentanti degli enti locali (comma 3 dell'articolo 41-*ter*).

Ancora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 41-*ter*, il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore giudiziario. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

Il medesimo **comma 1** dell'articolo 16 del disegno di legge introduce poi nel Codice l'ulteriore **articolo 41-*quater*** il quale, con l'obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate, prevede che l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia (dopo la confisca di secondo grado) possono **avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata**, specificando presupposti e criteri (comma 1 dell'articolo 41-*quater*). L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda e altri benefici (comma 2 dell'articolo 41-*quater*).

Inoltre l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa (comma 3 dell'articolo 41-*quater*).

un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

Articolo 17
(Rendiconto e gestione dei beni confiscati)

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni,

esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».

2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a)».

L'**articolo 17** del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi al **rendiconto di gestione** – che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca – e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

Più nel dettaglio il **comma 1** della disposizione interviene sui commi 1 (**lettera a**) e 5 (**lettera b**) dell'articolo 43 del Codice. Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 43, all'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione. Qualora il sequestro sia revocato l'Agenzia, subentrata nell'amministrazione, provvedendo al rendiconto. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo anche le spese sostenute per consentire la determinazione del limite di garanzia previsto dall'articolo 53; il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione (comma *5-bis* dell'articolo 43).

Il **comma 2** dell'articolo 17 del disegno di legge modifica invece il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 relativo alle **modalità di gestione da parte dell'Agenzia dei beni confiscati** anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte d'appello.

Articolo 18

(Destinazione dei beni confiscati)

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. -- *(Liberazione degli immobili e delle aziende)*. -- 1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41, comma 6-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-quater, e 41, comma 6-bis».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle

lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto».

3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di

beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

b) al comma 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;

2) alla lettera c):

2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali»;

2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «con cadenza mensile»;

2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente nel sito *internet* istituzionale dell'ente»;

2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;

2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere

utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;

2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;

2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;

3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia.»;

c) al comma 8, lettera a):

1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;

3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli

enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»; e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;

f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».

L'articolo 18 interviene sulla disciplina dettata dal Codice in materia di **destinazione dei beni confiscati, introducendo l'articolo 45-bis e modificando gli articoli da 46 a 48.**

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo inserisce nel Codice **l'articolo 45-bis**, con il quale sono disciplinati **la liberazione e lo sgombero degli immobili** che, nonostante la confisca definitiva, sia ancora occupato **e delle aziende confiscate** nelle quali siano presenti ancora i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis (il proposto o i suoi familiari conviventi ovvero i terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente). In tali casi l'Agenzia trasmette immediatamente il decreto definitivo al questore per l'esecuzione, potendo differirlo, con provvedimento revocabile in ogni momento, per assicurare la conservazione del bene ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti adottati dall'Agenzia sono opponibili esclusivamente innanzi al Tribunale, quale Giudice dell'esecuzione, con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-*quater*, e 41, comma 6-bis al fine di evitare conflitti o contrasti tra il Giudice amministrativo (naturalmente oggi competente) e il giudice ordinario (civile o di prevenzione) adito dagli interessati per ritardare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il **comma 2** dell'articolo 18 del disegno di legge modifica l'articolo 46 del Codice prevedendo la possibile restituzione per equivalente di beni confiscati; anche quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità **sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile**. La disposizione inoltre riscrive il comma 2 dell'articolo 46 del Codice nella parte in cui prevede l'applicazione della restituzione anche per equivalente quando il bene sia stato venduto **"anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura"**.

Il **comma 3** dell'articolo 18 interviene sull'articolo 47 del Codice, relativo al **procedimento di destinazione**, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del Codice), l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

In relazione alla **destinazione dei beni e delle somme**, disciplinata **dall'articolo 48 del Codice**, l'articolo 18, **comma 4**, del disegno di legge: prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali. L'autorizzazione al mantenimento dei beni immobili confiscati nel patrimonio dello Stato è attribuita al Presidente del Consiglio (attualmente spetta al Ministro dell'interno). Ancora, per i beni confiscati la disposizione consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. L'articolo 48 del Codice, poi, introduce puntuali disposizioni dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, attraverso inserimento nel sito internet istituzionale dell'ente. L'omissione di tali obblighi comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo. n. 33 del 2013. La disposizione consente, inoltre, l'assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia. reimpiego dei proventi per finalità sociali. Si prevede, infine, il mantenimento delle aziende al patrimonio dello Stato e la loro destinazione, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per finalità istituzionali agli enti o associazioni, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati, evidentemente utilizzatori delle stesse nella fase del sequestro.

Articolo 19

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. -- *(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. --

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 introduce nel Codice l'**articolo 48-bis**, il quale prevede, al comma 1, la **possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile**, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, **a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 48-bis i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione. Il comma 3 dell'articolo 48-bis reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 20

(Regime fiscale e oneri economici)

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in

via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

L'**articolo 20** modifica l'articolo 51 del Codice, sul **regime fiscale** dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Articolo 21

(Disposizioni generali per la tutela dei terzi)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca

d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. -- *(Limite della garanzia patrimoniale)*. -- 1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. -- *(Pagamento di debiti anteriori al sequestro)*. -- 1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per

prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

L'**articolo 21** interviene sugli articoli da 52 a 55 del Codice in materia di **tutela dei terzi**. Tali modifiche sono volte a superare alcune criticità esistenti, con particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali.

Il **comma 1** dell'articolo in esame modifica l'articolo 52 del Codice. Più in particolare attraverso la riscrittura della lettera a) comma 1, dell'articolo 52, si sostituisce il presupposto della previa escussione del patrimonio del proposto con una più agevole dimostrazione da parte del creditore "**che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei creditori**". Viene inoltre modificata anche la lettera b) del comma 1 dell'articolo 52: l'attuale disposizione "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità", viene sostituita con "che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, **sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento**"(lettera a).

In secondo luogo il disegno di legge modifica il comma 2 dell'articolo 52, comma 2, prevedendo che i crediti accertati concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compensi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5¹⁴. Si tratta di una modifica volta a coordinare la disposizione con le diverse modifiche apportate in materia di **crediti aziendali (lettera b)**.

La **lettera c)** del comma 1 dell'articolo 21 del disegno di legge inserisce nell'articolo 52 del Codice il nuovo comma 3-*bis*. La nuova disposizione, riprendendo il disposto dell'articolo 1, comma 200, legge n. 228 del 2012 in materia di crediti relativi a procedimenti non soggetti al decreto legislativo n. 159 del 2011 (proposte avanzate prima del 13 ottobre 2011), prevede che **il decreto di rigetto definitivo** della domanda di ammissione in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, sia comunicato a quest'ultima per le opportune valutazioni.

La **lettera d)** infine modifica il comma 4 dell'articolo 52 del Codice prevedendo che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia. *Si rileva in proposito come già l'articolo 45 del Codice preveda che a seguito della confisca definitiva di prevenzione "i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi"*.

¹⁴ Articolo 37, comma 5.: " L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'*articolo 36*".

Il **comma 2** dell'articolo 21 del disegno di legge interviene sull'articolo 53 del Codice chiarendo che **il limite di garanzia del 60 per cento del valore dei beni va determinato "al netto delle spese** del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61".

Il successivo comma (**comma 3**) della disposizione in commento introduce nel Codice il nuovo articolo 54-*bis*, il quale interviene sulla questione relativa al **pagamento di debiti anteriori al sequestro**. La nuova disciplina prevede che l'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività (comma 1 dell'articolo 54-*bis*). Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 (*si veda la scheda relativa all'articolo 14 del disegno di legge*), il Tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti (comma 2 dell'articolo 54-*bis*).

Il **comma 4** dell'articolo 21 modifica l'articolo 55 del Codice, disponendo la sospensione delle **procedure esecutive già pendenti** al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva. In caso di dissequestro la procedura deve essere iniziata o riassunta entro un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. Nel caso in cui il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione. In tali ipotesi il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

Infine il disegno di legge (**comma 5** dell'articolo 21) interviene sull' articolo 56 del Codice, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare; la dichiarazione deve intervenire entro 6 mesi dalla immissione in possesso. In caso di risoluzione del contratto, il contraente ha diritto al risarcimento del danno da far valere nei confronti del solo proposto e potrà far valere il proprio credito nel passivo.

Articolo 22

(Accertamento dei diritti dei terzi)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-*bis*. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto

di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-*ter*. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*»;

c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le

proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

d) il comma 10 è abrogato.

4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto»;

c) il comma 5 è abrogato.

5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».

L'articolo 22 detta disposizioni relative **all'accertamento dei diritti dei terzi**, modificando gli articoli da 57 a 61 del Codice.

Più nel dettaglio il **comma 1** della disposizione in commento interviene sull'articolo 57, relativo all'elenco e alla verifica dei crediti, per specificare quanto già contemplato dall'articolo 41, comma 1-*ter*, per cui l'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis* (*si veda comma 3 dell'articolo 21*); l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze; l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. La medesima disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 57 del Codice fissando l'inizio del procedimento di verifica dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado e intervenendo sui termini previsti per il deposito delle istanze di accertamento (il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti è ridotto dagli attuali 90 a 60 giorni) e di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti (l'udienza di verifica dei crediti è fissata entro i successivi 60 giorni e non 30 come attualmente).

Il **comma 2** dell'articolo 22 del disegno di legge modifica, poi, l'articolo 58 del Codice sulle **domande di ammissione del credito**, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive (comma 5 dell'articolo 58 del Codice). Si prevede inoltre un maggiore coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento dovendo questi non solo esaminare le domande e redigere un progetto di stato passivo, rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda (comma 5-*bis* dell'articolo 58), ma anche depositare il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza (comma 5-*ter* dell'articolo 58).

Il **comma 3** dell'articolo 22 reca modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del Codice in materia di **verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo** consentendo in particolare a ciascun creditore di impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all'articolo 54-*bis*.

Di rilievo sono poi gli interventi correttivi all'articolo 60 del Codice relativo **alla vendita e alla liquidazione dei beni**, demandando all'Agenzia, a seguito dell'irrevocabilità della confisca, il pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. Se le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non sono sufficienti a soddisfare i

creditori utilmente collocati al passivo, l'Agenzia potrà procedere alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili non sono sufficienti, alla liquidazione dei beni, aspettando fino a massimo di un anno (dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca) quando ritenga che i beni possano rivelarsi diversamente redditizi. Le vendite devono essere effettuate dall'Agenzia con procedure competitive (**comma 4**).

Il **comma 5** dell'articolo 22 modifica infine l'articolo 61 del Codice intervenendo sulla **fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti**. Si attribuisce all'Agenzia il compito di redigere il progetto di pagamento dei crediti, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile. La stessa Agenzia (che prende il posto del giudice delegato) dovrà ordinare il deposito del progetto di pagamento. L'**opposizione** potrà essere proposta dai creditori dinanzi alla sezione civile della corte d'appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente sulla confisca. (e non più al Tribunale misure di prevenzione. Si procede in camera di consiglio e si applicano le disposizioni relative al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

In proposito si deve ricordare come tutte le fasi del procedimento, ivi compresa l'opposizione all'ammissione del credito siano attribuite alla cognizione del Tribunale misure di prevenzione. Appare inoltre opportuno valutare la congruità del riferimento al "giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca", nella parte in cui esso risulta estraneo alla disciplina esposta, relativa alle misure di prevenzione.

Articolo 23

(Rapporto con le procedure concorsuali)

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti e i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti e ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal

giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni».

Il **comma 1** della disposizione modifica l'articolo 63 del Codice sulla **dichiarazione di fallimento successiva al sequestro**, per consentire all'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva e previa autorizzazione del tribunale, di presentare al Tribunale fallimentare competente domanda per l'ammissione al concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 63 del Codice). Si prevede inoltre una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e del giudice delegato al fallimento per i restanti (comma 4 dell'articolo 63 del Codice) anche dopo la revoca del sequestro (comma 7 dell'articolo 63 del Codice).

Il **comma 2** dell'articolo 23 interviene sull'articolo 64 del Codice relativo al **sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento**, attribuendo al giudice delegato del tribunale di prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento (lettera a). *Si elimina la discrasia da più parti rilevata in cui la verifica è attualmente attribuita, nelle forme del d.lgs. n. 159 del 2011, al giudice delegato al fallimento.* Se rispetto alla dichiarazione di fallimento sono pendenti giudizi di impugnazione, gli stessi dovranno essere sospesi, in attesa degli esiti del procedimento di prevenzione (lettera c). Si prevede infine che i crediti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto (lettera e).

Con riguardo alle modifiche in esame si rileva l'opportunità di un coordinamento con il disegno di legge AC 3671 recante delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di iniziativa governativa, predisposto sulla base dei lavori della Commissione istituita dal Ministro della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015 e presieduta dal dott. Renato Rordorf.

Articolo 24

(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-*bis*,» è inserita la seguente: «603-*bis*,».

L'articolo 24 modifica l'articolo 84 del Codice attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Articolo 25

(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. -- *(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*. -- 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che la propria sede sia stabilita all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle

associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 111. -- (*Organi dell'Agenzia*). -- 1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei

beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
- c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
- d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza", designato dal Ministro dell'interno;
- e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;
- f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
- i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.
7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità,

gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112. -- (*Attribuzioni degli organi dell'Agenzia*). -- 1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture -- uffici territoriali del Governo territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in stato di sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture -- uffici territoriali del Governo;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 113. -- (*Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia*). -- 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle

aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.

4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A 720, e successive modificazioni» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.

Il **Capo V** del disegno di legge (composto dal solo **articolo 25**) incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Sono così **novellati gli articoli da 110 a 113** del Codice.

Risultano pertanto **modificati struttura e compiti dell'Agenzia**.

Le principali previsioni così poste sono le seguenti:

- ✓ la *sede principale* dell'Agenzia è a Roma; la sede di Reggio Calabria è prevista come sede *secondaria* (non già principale come la prevede il decreto-legge n. 4 del 2010, che dell'Agenzia è stato la fonte istitutiva). E le sedi si prevede espressamente siano stabilite in immobili confiscati alla criminalità organizzata ("compatibilmente con le esigenze di funzionalità");
- ✓ l'Agenzia è posta sotto la *vigilanza della Presidenza del Consiglio* (anziché il Ministro dell'Interno);
- ✓ i *compiti* attribuiti all'Agenzia sono ridefiniti. In particolare, si prescrive il dispiegamento di attività di *acquisizione e trasmissione di dati e informazioni* (attraverso l'impiego di canali informatici) presso il novero di autorità competenti: i Ministeri come l'autorità giudiziaria, le prefetture come Equitalia e le agenzie fiscali, gli enti territoriali come gli amministratori giudiziari (con tale previsione, si 'legifica' il contenuto di una disposizione sinora regolamentare, recata dall'articolo 1 del d.P.R. n. 233 del 2011, regolamento che pone una disciplina dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia); a tal fine sono indicate le risorse finanziarie cui attingere (mediante rinvio al novello articolo 41-bis, introdotto dall'articolo 15 del disegno di legge, il quale richiama le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 "Governance e capacità istituzionale" e "Legalità", nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015);
- ✓ il ruolo dell'Agenzia in fase di sequestro è orientato sì che esso agevoli l'assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende agli enti territoriali o del terzo settore (menzionati dall'articolo 48 del codice, relativo alla destinazione dei beni) per finalità istituzionali o sociali (*permane non contemplata una alienazione ai privati dei beni immobili*, che l'Agenzia prospettava, nella sua relazione 2012, sia pure in via residuale come utile per fronteggiare talune situazioni, quali la confisca in quota indivisa);

- ✓ l'Agenzia in fase di sequestro "*coadiuva* l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello"; diversamente, la previsione vigente (articolo 112, comma 2 del codice) dispone che "l'Agenzia *provvede* all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva";
- ✓ l'amministrazione da parte dell'Agenzia dei beni confiscati decorre *dal provvedimento di confisca emesso dalla corte d'appello* (anziché la data di conclusione dell'udienza preliminare); decorre dal provvedimento di confisca emesso dalla corte d'appello "nonché" dal provvedimento di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione (l'amministrazione vale a maggior ragione per i beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione), qualora sia in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale e all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 356 del 1992);
- ✓ sono incisi gli *organi* dell'Agenzia. Per quanto concerne il *Direttore* (la cui proposta diviene del Presidente del Consiglio, non più del Ministro dell'interno; la nomina permane effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri), esso non è più previsto che sia necessariamente scelto tra i prefetti. E' invece posto un requisito competenziale (attestato da una esperienza professionale almeno quinquennale nella gestione di beni e aziende), ed è indicata una 'platea' cui attingere, in cui figurano non solo i prefetti ma anche i dirigenti dell'Agenzia del demanio e i magistrati "che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità" e i magistrati delle magistrature superiori;
- ✓ la composizione del *Consiglio direttivo* è ampliata di una unità, prevedendovi un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali;
- ✓ è introdotto, tra gli organi dell'Agenzia, un *Comitato consultivo di indirizzo*, il quale esprime pareri e può presentare proposte. Presieduto dal Direttore dell'Agenzia, esso è composto da undici unità, senza compensi o emolumenti. Sono rappresentanti dei Ministeri (sviluppo economico; lavoro; istruzione), degli enti territoriali (Regioni; Comuni), delle associazioni del terzo settore, delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle cooperative, delle associazioni dei datori di lavoro, un esperto in politica di coesione territoriale (designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica), un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza" (designato dal Ministro dell'interno). Alle riunioni del Comitato consultivo di indirizzo (non più del Consiglio direttivo) possono essere chiamati a partecipare rappresentanti del territorio ove si trovino i beni e aziende confiscati;

- ✓ alla competenza della Presidenza del Consiglio (anziché Ministro dell'interno) è trasferita altresì la determinazione dei *compensi* degli organi;
- ✓ l'Agenzia, per le attività di competenza, "si avvale" (anziché "può avvalersi", com'è nel testo vigente del codice: suo articolo 112, comma 3) delle *prefetture* territorialmente competenti; conseguentemente, i prefetti sono chiamati a costituire adeguati, specifici nuclei di supporto;
- ✓ l'Agenzia svolge un ruolo che è previsto esser più di *ausilio e assistenza* (agli amministratori giudiziari, all'autorità giudiziaria), coinvolgimento (di professionalità), *di orientamento* (circa gli interventi necessari per il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali delle aziende o, per gli immobili, gli interventi utili per incrementarne redditività e prospettiva di devoluzione), piuttosto che di diretta assegnazione e destinazione. Predispose altresì protocolli operativi (con Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana) per la rinegoziazione dei rapporti bancari;
- ✓ il *personale* dell'Agenzia è previsto sia selezionato valutando la specifica competenza nella gestione delle aziende, nell'accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.

La dotazione organica dell'Agenzia consta di 30 unità complessive. Oltre al personale indicato, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di 100 unità, appartenente a pubbliche amministrazioni. Per assicurarne la piena funzionalità, fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato.

Articolo 26

(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 25-quinquies e 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 603-quater. -- *(Confisca obbligatoria)*. -- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso

il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

4. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

5. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

In primo luogo **la disposizione inserisce nel codice penale l'articolo 603-quater**. La nuova disposizione codicistica impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo *603-bis* c.p.). La confisca obbligatoria, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere disposta anche in relazione a beni diversi del reo (confisca per equivalente) scatta a seguito della sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) (**comma 1**). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote (**comma 4**).

E' opportuno ricordare che il delitto in questione è inserito tra quelli che consentono la confisca allargata (*vedi articolo 26 del disegno di legge*), l'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 34 del Codice (*vedi articolo 10 del disegno di legge*).

L'articolo 26 del disegno di legge, al **comma 2**, novella, poi, a fini di **coordinamento**, **l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p.**, inserendo, da un lato, il riferimento, in relazione al sequestro di aziende, alla nomina di un amministratore giudiziario tra gli iscritti al relativo albo di cui all'articolo 35 del Codice antimafia e, dall'altro, aggiungendo un comma il quale prevede che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario e che si applicano le norme del Codice antimafia relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.

Un'ulteriore modifica di **coordinamento** è apportata dalla disposizione in commento all'articolo **132-bis delle norme di attuazione del c.p.p.** Attraverso tale novella si assicura **priorità** assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata (**comma 3**).

Articolo 27

(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;

e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-ter del presente articolo, nonché agli altri

casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.»;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«4-*quinqies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-*ter*, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme

previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-*ter*, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-*octies*. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-*novies*. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

L'articolo 27, attraverso modifiche all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, **interviene in materia di confisca cosiddetta allargata.**

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sul comma 1 del citato articolo 12-*sexies*, **estendendo**, da un lato, **il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata** e, dall'altro, **escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.**

Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies*, così come modificato, prevede, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 c.p.p., per una serie di delitti, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La norma precisa inoltre che la legittima provenienza dei beni non può essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

I numerosi reati previsti dall'articolo 12-*sexies* possono essere così schematicamente elencati (sono segnalate in grassetto le nuove fattispecie introdotte):

1. delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.:
 - a. articolo 416, sesto comma (Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi);
 - b. articolo 416, sesto comma c.p.(Associazione per delinquere diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del T.U. immigrazione)
 - c. articolo 416, settimo comma c.p. (Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti sessuali previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*);
 - d. articolo 416 (Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti in materia di contraffazione previsti dagli articoli 473(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
 - e. articolo 416 (Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi); *Si segnala in proposito l'opportunità di un miglior coordinamento della disposizione, nella parte in cui tali reati associativi risultano già contemplati in ragione del rinvio al comma sesto dell'articolo 416 c.p.*
 - f. articolo 416-*bis* c.p.(associazione di tipo mafiosa, anche straniera);
 - g. articolo 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione);
 - h. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell'articolo 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991);
 - i. articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
 - j. articolo 291 *quater* decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
 - k. articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti)
2. Peculato (articolo 314 c.p.);
3. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.);
4. Malversazione a danno dello Stato(articolo 316- *bis* c.p.);
5. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316 ter c.p.)
6. Concussione(articolo 317 c.p.);
7. Corruzione per un atto d'ufficio(articolo 318 c.p.);
8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio(articolo 319 c.p.)
9. Corruzione in atti giudiziari(articolo 319- *ter* c.p.);
10. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio(articolo 320 c.p.);
11. Istigazione alla corruzione(articolo 322 c.p.);

12. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri(articolo 322 *-bis* c.p.);
13. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio(articolo 325 c.p.);
14. Associazione per delinquere (articolo 416 c.p.) realizzata allo scopo di commettere gli articoli 517 *ter* (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517 *quater* c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
15. **Disastro ambientale(articolo 452-*quater* c.p.);**
16. **Associazione finalizzata alla commissione di reati ambientali(articolo 452-*octies*, comma primo, c.p.);**
17. Reati sessuali (articoli 600-*bis* e seguenti c.p.);
18. **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* c.p.).**
19. Estorsione(articolo 629 c.p.);
20. Usura(articolo 644 c.p.);
21. Usura impropria(articolo 644 *bis* c.p.);
22. Ricettazione(articolo 648 c.p.), esclusa la fattispecie di cui al secondo comma (ipotesi lieve);
23. Riciclaggio(articolo 648 *bis* c.p.);
24. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(articolo 648 *ter* c.p.);
25. **Autoriciclaggio (articolo 648-*ter*. 1 c.p.);**
26. Delitti in materia di contrabbando (articolo 295, secondo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973).
27. Trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge n. 306 del 1992)
28. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990) esclusa la fattispecie di cui al comma 5 (ipotesi lieve);
29. **Traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006).** *A ben vedere tale fattispecie sembrerebbe già ricompresa nell'ambito applicativo della disposizione in ragione del rinvio al citato articolo 260 contenuto nell'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p.)*
30. Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (cfr. i delitti previsti dall'articolo 270 c.p. all'articolo 280 c.p.);

*In relazione alla **problematica dell'utilizzo di beni derivanti da evasione fiscale con riguardo alla c.d. confisca allargata di cui al citato articolo 12-*sexies*, si rinvia all'approfondimento contenuto nella scheda relativa all'articolo 5 del disegno di legge***

Strettamente collegate alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 12-*sexies* sono le modifiche apportate al comma 2-*ter* (**lettera c**) e l'abrogazione dei commi 2 e 2-*bis* (**lettera b**) e 2-*quater*, 3 e 4 (**lettera d**) previste dal medesimo comma 1 dell'articolo del disegno di legge in esame.

La lettera e) interviene, poi, sul comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* il quale prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenute nel Codice antimafia possano essere applicate anche alla confisca penale di valori ingiustificati, e anche quando si procede per delitti diversi rispetto a quelli elencati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

La lettera f) aggiunge infine cinque ulteriori commi (da 4-*quinquies* a 4-*novies*) all'articolo 12-*sexies*. Il nuovo comma 4-*quinquies* stabilisce che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, **debbono essere citati**

nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

La previsione di tale citazione non sembra trovare alcun riscontro nella giurisprudenza (si veda Cass. Pen., Sez. III, 27 maggio 2010, n. 23926). In proposito si rileva l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto previsto per il procedimento di prevenzione in cui è disposta la citazione (nelle modifiche proposte) anche dei titolari di diritti reali di garanzia.

Il nuovo comma 4-*sexies* prevede, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2011, n. 5018,; Cass. Pen., Sez. VI, 18 settembre 2014, n. 41116; Cass. Pen., Sez. I, 21 aprile 2015, n. 2057,), che **competente a emettere sequestro e confisca** (anche per equivalente), **dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice dell'esecuzione.** La disposizione richiama anche il procedimento attualmente applicato (articolo 667, comma 4, c.p.p.) prevedendo, però, per l'opposizione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

Da ultimo, i commi 4-*septies* e 4-*octies* disciplinano il **regime della confisca allargata in esito all'estinzione del reato** rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatesi successivamente alla pronuncia di sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio.

Più nel dettaglio il comma 4-*septies* dell'articolo 12-*sexies* citato prevede l'applicabilità della confisca allargata (ad eccezione dell'ipotesi di confisca per equivalente di cui al comma 2-*ter*) quando, a seguito di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione **dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.**

*In proposito si segnala come la questione concernente l'applicabilità della confisca ex articolo 12-*sexies* in caso di prescrizione del reato è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale (in questo senso Cass. Sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273; contra Cass. Sez. II, 4 marzo 2010, n. 12325). Tale contrasto sembra essere stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza 26 giugno 2015 n. 31617. Secondo tale decisione la confisca senza condanna è consentita nelle ipotesi di confische-misure di sicurezza obbligatorie purché sia intervenuta una sentenza di condanna di primo grado e la penale responsabilità sia accertata negli ulteriori gradi pur se viene dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.*

Il successivo comma 4-*octies* prevede che, **in caso di morte del soggetto nei cui confronti sia stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in**

giudicato, il procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666 c.p.p., inizi o prosegue nei confronti degli eredi e degli aventi causa del *de cuius*.

Tale previsione sembra quindi recepire un orientamento costante della giurisprudenza, si veda per tutte Cass. Pen., Sez. V, 25 gennaio 2008, n. 9576,.

Infine il nuovo comma 4-novies, conformemente all'orientamento giurisprudenziale dominante (*Cass. Pen., Sez. I, 19 dicembre 2011, n. 3637,; Cass. Pen., Sez. I, 16 gennaio 2013, n. 9139; Cass. Pen., Sez. I, 16 settembre 2014, n. 51190,*) stabilisce che l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. Il medesimo comma disciplina l'opposizione ai provvedimenti adottati che, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 c.p.p., allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

Articolo 28

*(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo
agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare)*

1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

«2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano

svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di

sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

L'articolo 28 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-*bis* del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario introducendovi il comma 2-*sexies*, al fine di individuare **i collegi o le sezioni da destinare in via esclusiva alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale**, al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia (“specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie”).

Più nel dettaglio la norma prevede l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale. Analoga previsione riguarda i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. **La disposizione prevede poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione.** Più in particolare a tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, “è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura” (**comma 1**).

Inoltre il **comma 2** dell'articolo 28 **delega il Governo ad adottare**, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali**, secondo stringenti **principi e criteri direttivi**:

a) prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti

all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico;

b) prevedere che il presidente della corte di appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

Il comma 3 dell'articolo 28 disciplina la procedura di adozione del decreto legislativo di cui al comma precedente. Sullo schema di decreto sono chiamate ad esprimersi entro 60 giorni dal deferimento **le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.** Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, gli adottandi testi - corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione- devono essere nuovamente trasmessi alle Camere affinché le Commissioni competenti possano esprimersi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Articolo 29

(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
 - a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese;
 - b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione dell'attività delle imprese, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
 - c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;
 - d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
 - e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di

prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscono di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)* del presente comma;

h) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

i) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

l) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

m) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

n) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

o) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera *l)* del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

p) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b).

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può

essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 29 reca una disciplina di delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime - *ovvero, si dovrebbe intendere, con riferimento al periodo precedente l'eventuale cessazione per altri motivi (diversi dall'assegnazione) del provvedimento di sequestro o di confisca* -.

Le norme devono in particolare prevedere (**comma 1**): incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva; misure per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro; la salvaguardia dell'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite mediante (**comma 2**): una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come novellato dal

presente disegno di legge); l'adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

*Sembrerebbe opportuno chiarire se l'oggetto della delega riguardi anche i sequestri e le confische di imprese - con conseguente amministrazione giudiziaria - adottati non a titolo di misura di prevenzione patrimoniale, ma in base ad altri istituti vigenti, quali le misure di sicurezza di cui all'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni (articolo che, per l'amministrazione e la destinazione dei beni, fa rinvio alla disciplina del citato codice). Nell'ipotesi affermativa, occorrerebbe integrare i richiami normativi di cui al **comma 3** del presente **articolo 29**, nei casi in cui fanno riferimento ai soli sequestri e confische adottati come misure di prevenzione patrimoniale.*

La delega deve essere esercitata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge (**comma 1**), secondo le modalità di cui ai **commi 4 e 5**. Questi ultimi, tra l'altro, prevedono un secondo invio (degli schemi di decreto) alle Camere, per l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi (in occasione del primo esame) dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e pongono una clausola di salvaguardia finanziaria; in base ad essa, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il medesimo è adottato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega - oltre a quelli generali summenzionati di cui ai **commi 1 e 2** - sono posti dal **comma 3**.

Essi prevedono:

- l'ammissibilità (**lettera a**) della richiesta delle misure di sostegno alle imprese in esame ed ai lavoratori nonché di quelle intese a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza soltanto previa elaborazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 41 del citato codice, come novellato dal presente disegno di legge;
- l'esclusione dei seguenti soggetti dalle misure di sostegno ai lavoratori (**lettera b**): i dipendenti (delle imprese in esame) oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati in quanto commessi "avvalendosi delle condizioni" previste dall'art. 416-bis del codice penale - articolo inerente alle associazioni di tipo mafioso - ovvero al fine di agevolare l'attività delle suddette associazioni; la persona a cui si riferisce la medesima misura di prevenzione patrimoniale nonché, qualora risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda, il coniuge, i parenti, gli

affini e le persone con essi conviventi; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso. *Riguardo alla prima categoria di soggetti esclusi, si segnala che il richiamo dei reati aggravati di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, non comprende, almeno letteralmente, i reati punibili con l'ergastolo (benché commessi, in ipotesi, secondo le condizioni o per le finalità summenzionate).*

- la definizione di norme specifiche per l'applicazione dell'intervento di integrazione salariale per i lavoratori (delle imprese in esame), che prevedano (**lettere da c) ad e)**): specifici tempi, modalità e copertura della richiesta di integrazione salariale; l'inclusione nell'eventuale richiesta (ferma restando l'esclusione dei soggetti di cui alla precedente **lettera b)**) di tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e di quelli che intrattengano o abbiano intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa ovvero con altri provvedimenti, anche precedenti, del tribunale o del giudice delegato. Riguardo agli altri ammortizzatori sociali, resta ferma la loro applicazione ai lavoratori in oggetto (**lettera c)**). *Sembrerebbe opportuno chiarire se, in base ai principi di cui alle **lettere b), c) ed e)**, l'esclusione dei soggetti di cui alla **lettera b)** riguardi anche i trattamenti di disoccupazione e, più in generale, se le esclusioni cessino, in ogni caso, dopo la cessazione del sequestro o della confisca;*
- la comunicazione del sequestro o della confisca al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'INPS e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, una specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità (istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) (**lettera f)**);
- una riduzione (**lettera g)**) delle aliquote dei contributi obbligatori di previdenza e di assistenza in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende in oggetto, con esclusione di quelli di cui alla **lettera b)** e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. *Sotto il profilo formale, sembrerebbe opportuno correggere la locuzione "aliquota contributiva e assistenziale";*
- la possibilità di attribuzione (**lettera h)**) alle aziende in esame del rating di legalità, secondo la disciplina ivi richiamata, a prescindere dai limiti minimi di fatturato previsti da quest'ultima (pari a due milioni di euro, riferiti alla singola impresa o al gruppo di appartenenza) e mediante una semplificazione della relativa procedura. Si ricorda che del rating

attribuito si tiene conto¹⁵ in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario;

- una riduzione dell'IVA, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, per i soggetti che usufruiscano di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende in esame (**lettera i**);
- l'adozione delle iniziative necessarie - compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale e in base alla verifica dei contratti di lavoro in essere - per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi assicurativi¹⁶ maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria (con riferimento ai contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione) (**lettera l**), con conseguente maturazione del diritto al rilascio del documento unico di regolarità contributiva e conseguente esclusione dell'opponibilità, nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda, dei provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro (**lettera o**). *Sotto il profilo letterale, sarebbe opportuno chiarire se la locuzione "a decorrere dalla medesima data" si riferisca alla data di rilascio del documento unico di regolarità contributiva;*
- il riconoscimento di uno sgravio contributivo nel percorso di emersione alla legalità delle aziende in oggetto e l'incentivazione dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare, mediante un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore (**lettera m**);
- l'esclusione del cumulo delle agevolazioni attribuite in base all'esercizio della presente delega con altri benefici previsti da disposizioni vigenti (in relazione alle medesime assunzioni) (**lettera n**);
- l'attribuzione (**lettera p**) di un titolo preferenziale, nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge (ed in presenza delle condizioni da essa poste), in favore delle cooperative costituite da dipendenti delle aziende in esame, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, con esclusione delle cooperative che includano fra i soci soggetti rientranti nelle fattispecie di cui alla precedente **lettera b**). *Sembrerebbe opportuno chiarire quali siano le tipologie di contributi ed incentivi a cui si fa riferimento;*
- la possibilità di impiego con qualifica dirigenziale, da parte delle suddette cooperative, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, di personale già alle dipendenze dell'azienda confiscata e che non rientri nelle fattispecie di cui alla **lettera b** (**lettera p**) citata). *Non*

¹⁵ Cfr., in merito, il regolamento di cui al D.M. 20 febbraio 2014, n. 57.

¹⁶ Premi inerenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

appare chiaro, considerato che quest'ultimo principio di delega concerne ordinarie società cooperative private, quale sia l'ambito della possibilità in oggetto e quali siano i divieti che opererebbero dopo il quinquennio; sotto il profilo letterale, il presente principio di delega fa riferimento soltanto alla confisca e non anche all'ipotesi di sequestro.

Articolo 30

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 28 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 12 della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

L'articolo 30 detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che entro 30 giorni il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi.

Infine entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma (**comma 3**).

Articolo 31

(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche agli articoli 7, commi 10-*bis* e 10-*quater*, e 27, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-*bis*, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

4. Le disposizioni dell'articolo 45-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

L'articolo 31 reca disposizioni transitorie.

In primo luogo la disposizione prevede che le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del Codice, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge (**comma 1**). Ai sensi del **comma 2** le modifiche relative all'eccezione d'incompetenza (in primo- articolo 7 del Codice- e secondo grado- articolo 27 del Codice) si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** dell'articolo 31 prevede che le modifiche agli articoli 4, comma 1 (articolo 1 del disegno di legge), 7, comma 2 (articolo 2 comma 2 del disegno di legge), 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro (articolo 5, comma 8 del disegno di legge), e 25 del Codice (articolo 5, comma 9 del disegno di legge) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Infine ai sensi del **comma 4** le disposizioni in materia di liberazione degli immobili e delle aziende di cui al nuovo articolo 45-*bis* del Codice (articolo 18 del disegno di legge) si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.

Articolo 32

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, all'esito di procedimenti iscritti nel

registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

L'articolo 32 interviene con una **norma di interpretazione autentica** sulla annosa e controversa questione relativa **all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 sulla tutela dei terzi per i procedimenti di prevenzione iniziati prima del 13 ottobre 2011** (non disciplinati dal decreto legislativo n. 159/2011).

Le disposizioni della legge di stabilità 2013, oggetto di interpretazione, escludono la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia. Tale disciplina speciale viene estesa anche ai beni confiscati in base alla confisca allargata di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia). Inoltre il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli della legge di stabilità, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale